



Sentenza

n. 103/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

in composizione monocratica nella persona del Primo  
Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di  
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio al n. **63126** del registro di Segreteria, introdotto con  
ricorso depositato in data 20 maggio 2024 e proposto dalla Sig.ra  
-(C.F. -), nata -, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Meacci  
(C.F. MCCLRI78C46G713C, PEC avvilariameacci@puntopec.it)  
del Foro di Pistoia, presso il cui Studio in Pistoia, Via San Pietro  
n. 20 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

**contro**

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep.  
n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di  
Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e  
Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S),  
con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi  
dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;  
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

**Visto** l'atto introduttivo del giudizio;

**Esaminati** gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

**Uditi** nella pubblica udienza del 18 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Giacomo Vannacci – l'Avv. Gabriele Grieco, su delega dell'Avv. Ilaria Meacci, per la ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.

**PREMESSO IN FATTO**

**I.** Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024 la Sig.ra - adiva questo Giudice al fine di vedere accertato il proprio diritto ad ottenere la pensione di reversibilità VOCTPS iscrizione n. 06878171, in qualità di figlia maggiorenne inabile della Sig.ra -, deceduta a Prato in data 18 gennaio 2023.

**II.** In data 28 ottobre 2024 INPS si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato con riferimento alla mancata prova della vivenza a carico e del requisito sanitario dell'assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

**III.** All'esito della trattazione della causa in udienza del 20 novembre 2024, con l'ordinanza n. 50/2024 questo Giudice, rilevata la sussistenza di gravi, precisi e concordanti indizi del fatto della vivenza della ricorrente a carico della madre, nonché la presenza di "omissis" nel verbale di accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale di Prato, datato 27 luglio 2022 e prodotto sia dalla ricorrente (*sub* doc. 4) sia da INPS (*sub* doc. 1), ordinava alle parti il deposito di alcuni documenti integrativi, puntualmente indicati nella medesima ordinanza.

**IV.** In data 28 marzo 2025 la ricorrente depositava la

documentazione richiesta.

**V.** Con successiva memoria autorizzata del 26 maggio 2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda presentata con il ricorso introduttivo, ritenendo la documentazione in atti sufficiente nonostante il mancato deposito da parte di INPS della documentazione indicata nell'ordinanza n. 50/2025.

**VI.** In data 30 maggio 2025 INPS procedeva al deposito della documentazione richiesta dall'ordinanza n. 50/2025,

**VII.** All'odierna udienza l'Avv. Gabriele Grieco, su delega dell'Avv. Ilaria Meacci, per la ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS svolgevano le rispettive difese come da verbale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in atti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Dalla documentazione in atti risulta la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità VOCTPS iscrizione n. 06878171 in qualità di figlia maggiorenne inabile della Sig.ra -, deceduta a Prato in data 18 gennaio 2023.

**2.** In particolare, con specifico riferimento al requisito sanitario dell'inabilità, l'art. 8 della l. n. 222/1984 precisa che *“si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

La documentazione sanitaria depositata agli atti dalle parti fornisce a questo Giudice sufficienti elementi di prova, precisi e

concordanti, al fine di arrivare alla conclusione circa la sussistenza in capo alla Sig.ra - del predetto requisito dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali.

A tale riguardo, occorre in primo luogo considerare che alla data del decesso della madre, l'odierna ricorrente aveva l'età di 65 anni e 7 mesi ed alcuni mesi prima (con il verbale del Centro Medico Legale di Prato del 27 luglio 2022 e decorrenza dal 18 maggio 2022) aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile all'80% per un complesso di disabilità intellettiva, mentale e da intervento chirurgico mutilante sintetizzato nella diagnosi *“disturbo bipolare di tipo 1 in disturbo narcisistico di personalità pregresso ca mammario”* (carcinoma mammario con l'intervento demolitivo risalente al mese di novembre 2021).

Il successivo 13 ottobre 2023 – ma con decorrenza dal 23 maggio 2023 – il Centro Medico Legale di Prato riconosceva la Sig.ra - *“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”*, con la stessa diagnosi del 2022 (l'integrazione della diagnosi con la precisazione *“in terapia polifarmacologica”* risulta meramente descrittiva della situazione già presente anche nel 2022).

Peraltro, dal certificato rilasciato dal Dott. Roberto Croci dell'Azienda USL Toscana Centro risulta altresì che la Sig.ra - era *“conosciuta al servizio di salute mentale dal 2004 per una*

*condizione di disturbo bipolare di disturbo narcisistico di personalità e dipendenza da ansiolitici”.*

Inoltre, è altrettanto significativa la circostanza che dopo il decesso della madre la Sig.ra - veniva presa in carico dai Servizi Sociali e poi collocata prima in via temporanea presso “RSA S. Caterina de’ Ricci di Prato in quanto si sono evidenziate incapacità nella possibilità di vita autonoma” (“da alcuni mesi” rispetto alla data di rilascio del certificato del 5 ottobre 2023 a firma del Dott. Roberto Croci, psichiatra dell’Azienda USL Toscana Centro). Successivamente, la Sig.ra - veniva collocata per il ricovero residenziale presso la RSA Fattoria di Castello in Rosignano Marittimo (LI), con quota di parte sociale e retta sanitaria entrambe a carico dell’Azienda USL Toscana Centro, in considerazione del valore economico dell’Attestazione ISEE.

**3.** Con riferimento, invece, al requisito economico della vivenza a carico della madre deceduta, dalla documentazione depositata risulta che l’odierna ricorrente era convivente con la madre, in assenza di altri familiari residenti al medesimo indirizzo, e che dopo il decesso della madre il parente più stretto a prendersi cura della Sig.ra - è stato il di lei fratello, residente a Firenze.

Risulta, altresì, che la Sig.ra - non era intestataria di immobili di proprietà, che l’ultima attività lavorativa svolta era un impiego part-time terminato in data 29 luglio 2005 (circostanza in linea con l’attestazione che dal 2004 l’odierna ricorrente era “conosciuta al servizio di salute mentale”) e che l’unico reddito

della stessa alla data del decesso della madre era rappresentato dalla pensione di invalidità di 302,88 euro mensili (peraltro, riconosciuta con decorrenza dal 1 giugno 2022, ma di fatto liquidata con gli arretrati a partire dal 20 febbraio 2023, quindi con il primo pagamento successivo al 18 gennaio 2023).

In tale contesto, si può ritenere raggiunta la prova anche di quanto riportato nella perizia di parte prodotta *sub* doc. 8 allegato al ricorso circa il fatto che la Sig.ra - era di fatto accudita dalla stessa persona addetta all'assistenza della madre, convivente nello stesso appartamento.

**4.** Di conseguenza, si può concludere che al 18 gennaio 2023 l'odierna ricorrente, all'età di 65 anni e 7 mesi, da 19 anni seguita dal servizio di salute mentale, con l'ultimo impiego retribuito risalente a 18 anni prima, già riconosciuta invalida civile all'80% "*disturbo bipolare di tipo 1 in disturbo narcisistico di personalità pregresso ca mammario*" e che a distanza di pochi mesi dal decesso della madre sarebbe stata riconosciuta invalida civile al 100% per la stessa patologia, con il ricovero in una RSA in qualità di persona non autosufficiente con retta integralmente a carico dell'Azienda USL di competenza, non solo si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma di fatto non era pienamente autosufficiente per le primarie attività della vita e bisognosa di assistenza.

Inoltre, risulta dimostrata non solo la convivenza della ricorrente con la madre, ma anche l'ulteriore requisito della cd. "vivenza a

carico”, in assenza di redditi propri della ricorrente.

**5.** Per tutte le ragioni illustrate, questo Giudice ritiene che debba essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità VOCTPS iscrizione n. 06878171 in qualità di figlia maggiorenne inabile a carico della Sig.ra -, deceduta a Prato in data 18 gennaio 2023.

Affermato il diritto, la decorrenza della pensione va stabilita dal primo giorno del mese successivo del decesso del dante causa.

Conseguentemente, l'INPS va condannata alla liquidazione ed al pagamento alla ricorrente della predetta pensione con decorrenza dal 1 febbraio 2023.

Sui ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano alla ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

**6.** Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ricorrente come in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla Sig.ra -e, per l’effetto:

1. Dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità

VOCTPS iscrizione n. 06878171 in qualità di figlia maggiorenne inabile della Sig.ra -, deceduta a Prato in data 13 gennaio 2023, con la contestuale condanna dell'INPS alla liquidazione ed al pagamento alla ricorrente della predetta pensione con decorrenza dal 1 febbraio 2023. Sui ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano alla ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

2. Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali in misura di euro 1.000,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge, se dovuta), con distrazione a favore dell'Avv. Ilaria Meacci del Foro di Pistoia.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi della ricorrente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente